

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 36

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento recante modifiche agli articoli 17 e 18 del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, concernente organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

Trasmesso alla Presidenza il 26 ottobre 2006

v.4.8.2006

Schema di D.P.R. recante modifiche agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO l'articolo 29 del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:



Articolo 1

(Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173)

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 è sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici)

1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato "Consiglio superiore", è organo consultivo del Ministro per i beni e le attività culturali a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Ministro :

a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;

d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;

e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

f) su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche di interesse di altra amministrazione statale o regionale o di Stati esteri o demandata al Consiglio superiore da leggi e regolamenti.

3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale o di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche per quel che concerne l'attività di indirizzo.

4. Il Consiglio superiore è composto da:

a) I presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. **In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.**

6. Il Consiglio superiore è integrato con due rappresentanti del personale del Ministero, con qualifica non inferiore a dirigente, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a).

7. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali è fissato il termine di durata del Consiglio superiore, comunque non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine di



durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della sua durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del Consiglio superiore e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.

9. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi."

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173)

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 è sostituito dal seguente:

"Art. 18 (*Comitati tecnico-scientifici*)

1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

- a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
- b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;
- c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;
- d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi, i beni librari e gli istituti culturali;
- e) Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea.
- f) Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura;

2. I Comitati di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1:

a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

b) esprimono pareri, a richiesta dei capi dei dipartimenti o dei direttori generali competenti, ed avanzano proposte, in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;

c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta dei capi dei dipartimenti o dei direttori generali competenti;

d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta o demandata da leggi e regolamenti.

3. Il Comitato di cui alla lettera f) del comma 1:

a) avanza proposte per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

b) esprime pareri, a richiesta dei capi dei dipartimenti o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

4. Ciascun Comitato è composto:

a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato;

b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, di cui uno con funzioni di Presidente;

c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.

4. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera d), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, i capi dei dipartimenti o i direttori generali competenti per materia. **In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.**

5. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 7.

6. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o dei capi dei dipartimenti, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

7. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali."

Articolo 3

(Norme finali e finanziarie)



1. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla ricostituzione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico scientifici.

2. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

